

Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalese (TN)

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo
SEDE DI TRENTO

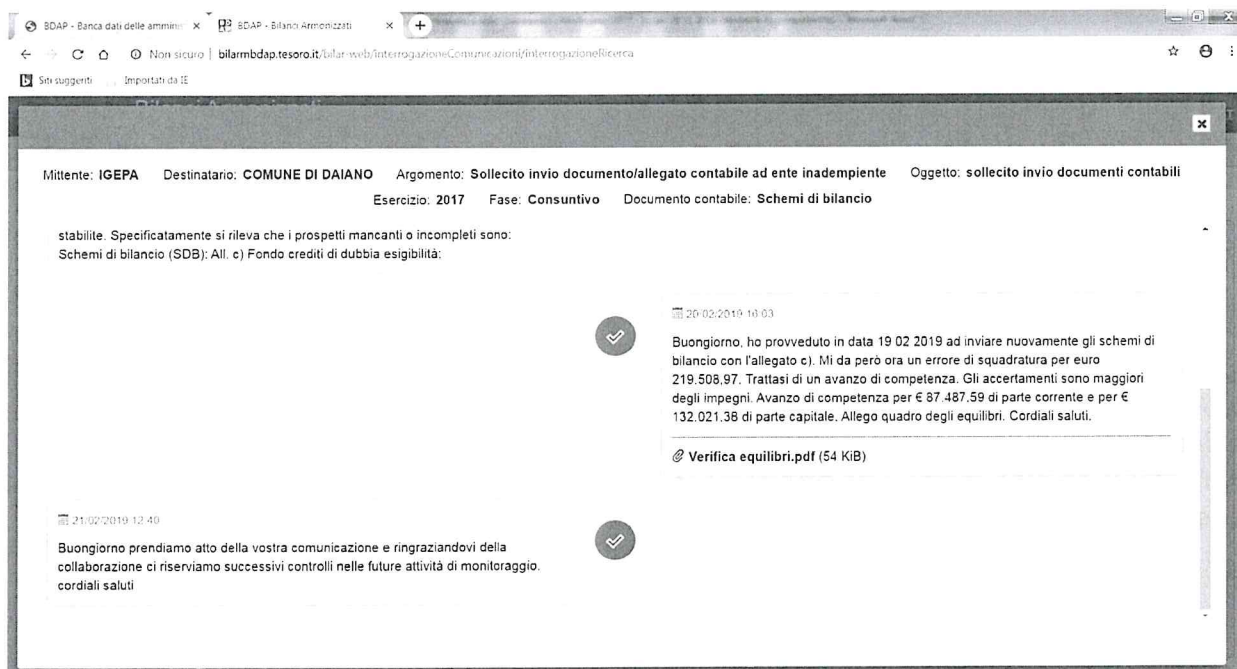
Sistema telematico CON TE

OGGETTO: Vs protocollo 0003123-08/10/2019-SC_TN-U09C-P. Rendiconto 2017.

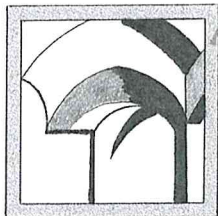
Con riferimento alle criticità rilevate sul Rendiconto 2017 si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Prospetti contabili presenti in Bdap

In data 19 02 2019 è stato effettuato un secondo invio a seguito di una segnalazione da parte della Bdap riguardante la mancanza di un allegato (all. C). Dopo aver provveduto a tale secondo invio è emersa la squadratura. Vista la difficoltà di sistemazione manuale dei dati ed essendo comunque validi quelli inviati in prima battuta, è stato segnalato il problema alla Bdap. Si riportano le comunicazioni intercorse tramite piattaforma – sezione comunicazioni.



Si provvederà a sentire l'assistenza software della Bdap nel caso sia necessario intervenire nuovamente per la sistemazione dei dati.



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalesse (TN)

2. Rispetto del saldo di finanzia pubblica

Scusandoci per l'omissione, si invia tramite procedura Con Te quanto richiesto.

3. Utilizzo spazi finanziari

L'utilizzo degli spazi finanziari pari ad € 214.000,00 è riferito alla parte di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti del 2016 pari ad € 214.137,90. Il prospetto 2 della pag. 21 del questionario è stato erroneamente valorizzato.

4. Capacità di riscossione

Entrate titolo II – trattasi di trasferimenti correnti della Provincia Autonoma di Trento incassati nel 2018 in conto residui 2017.

Entrate titolo III – trattasi di:

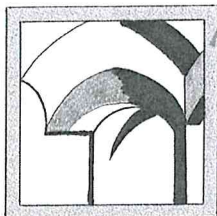
- entrate per il servizio acquedotto/fognatura/depurazione. Le relative fatture vengono emesse nell'esercizio successivo. Per la corretta determinazione degli importi dovuti dai censiti vengono effettuate le letture dei contatori a fine anno. Entrate rimosse nel 2018 in conto residui 2017;
- entrate per la concessione in uso del Crm e per il servizio di svuotamento dei cestini. Fatture emesse alla società in House Fiemme Servizi spa che si occupa del servizio smaltimento rifiuti in Valle di Fiemme interamente rimosse nel 2018 in conto residui 2017;
- entrate per la vendita di legname. Contratti stipulati a fine anno con scadenze stabilite per il saldo delle fatture entro 90 giorni. Entrate interamente rimosse nel 2018 in conto residui 2017.

5. Entrate e spese non ricorrenti

La gestione delle entrate e delle spese non ricorrenti non è gestita automaticamente nel software di contabilità ma manualmente con prospetti extracontabili. L'invio a Bdap avviene mediante estrazione ed invio automatico di files dai quali non è stato possibile rilevare l'omissione. Per i prossimi invii si provvederà a verificare la possibilità di gestire tali evidenze direttamente nel programma. I dati indicati nella mia pag. 11 sono quelli corretti.

6. Residui attivi

Tale residuo riguarda il saldo di un contributo relativo ad un'opera pubblica che si è protratta nel tempo, confluito nelle somme da richiedere a Cassa del Trentino Spa in base ai fabbisogni di cassa. Solo in data 05.10.2019, l'Ente si è trovato nelle condizioni di poter richiedere la relativa liquidazione (cassa inferiore alle somme da riscuotere).



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalese (TN)

7. Contrasto evasione tributaria

Relazione dell'organo di revisione, pagina 17, "recupero evasione altri tributi":

Per tale tipologia di entrata, gestita attraverso ruoli ordinari, l'emissione di ruoli o avvisi di accertamento non comporta l'accertamento di una nuova entrata e pertanto il prospetto è stato compilato con i totali, il fondo crediti calcolato sulla differenza tra accertamento presunto e riscossione presunta. Si veda colonna "somma a residuo".

Questionario, pag. 30, "recupero evasione altri tributi":

E' stato erroneamente scritto € 5.000,00 anziché € 6.000,00.

8. Incremento spesa corrente e spesa personale

La spesa corrente, in particolare quella del personale, è incrementata a seguito della concessione del part time al segretario Comunale. Fino al 30 06 2017 il segretario era in convenzione con un comune limitrofo. Le ore settimanali a carico dell'Ente erano 18. Con l'01.07.2017 è stata 'sospesa la convenzione per concedere il part time alla titolare che ha continuato il servizio nel Comune Capofila. E' stato pertanto sostituito con l'assunzione a 24 ore di un segretario comunale supplente.

9. Inventario

L'inventario dell'ente risulta aggiornato al 30 09 2019. Nel corso del 2018 si è anche provveduto a fare la revisione straordinaria per l'aggiornamento dei dati utile ai fini dell'avvio della contabilità economico patrimoniale. Si allega prospetto riassuntivo delle consistenze patrimoniali al 31.12.2017.

10. Organismi partecipati

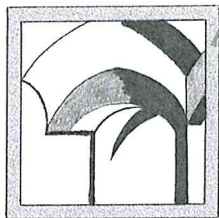
In merito al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune per le quali è stato deliberato il mantenimento, si riportano le motivazioni deliberate e il quadro normativo di riferimento.

All. alla delibera n. 24 del 27.12.2018

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE

Il Comune di Daiano ha adottato con Decreto Sindacale n. 1052/Prot., dd. 31/03/2015, il **piano operativo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 612 della legge 23.12.2014, n.190.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 8 dd. 13.04.2016 è stata approvata la relazione di data 21.03.2016, redatta ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 612 sopra citato, relativa ai risultati conseguiti dal Piano operativo.



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalese (TN)

Con deliberazione consiliare n. 14 d.d. 02.10.2017 è stata poi approvata la **revisione straordinaria delle partecipazioni** del Comune ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m., atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P..

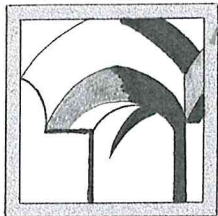
Quanto sopra premesso, risulta dagli atti d'ufficio che **al 31.12.2017** l'Ente deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

1. 0,0064 % in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;
2. 0,0008 % in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il servizio di trasporto pubblico (i Comuni di Fiemme sono titolari del servizio pubblico di trasporto intercomunale di Fiemme che gestiscono per il tramite della Comunità);
3. 0,51 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
4. 2,725 % in **Fiemme Servizi s.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti sul territorio di Fiemme, compresa la relativa tariffazione;
5. 0,50 % in **Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale privato che svolge l'attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%.
6. 0,00059976 % in **Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a r.l.** (partecipazione indiretta)
7. 0,0000545 % in **Trentino Riscossioni s.p.a.** (partecipazione indiretta)

Il piano di **revisione/ricognizione straordinaria** approvato con la deliberazione consiliare n. 14 del 02.10.2018 prevedeva il **mantenimento, senza alcuna azione/intervento** di razionalizzazione, di tutte le partecipazioni possedute, sussistendo per tutte i requisiti di cui alle schede 03.01.

La situazione al 31.12.2017 **non è modificata** con riguardo alle partecipazioni **n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**. Si ribadiscono pertanto, di seguito, le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni del Comune, confermando nella sostanza quanto già esposto con la ricognizione straordinaria:

La partecipazione del Comune alle società **Trentino Riscossioni** (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società interamente pubblica, costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che si occupa di attività strumentali al funzionamento degli Enti. L'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società e dalle finalità. Trattandosi di società "in-house", la partecipazione al capitale sociale è inoltre strumento legittimante l'affidamento diretto di servizi e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun risparmio per l'Ente. Le attività espletate da Trentino Trentino Riscossioni sono quindi da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.



Alessandro Sontacchi

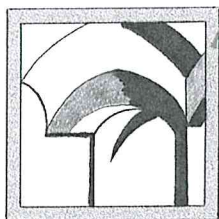
Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalesse (TN)

Si ricorda che il controllo sulle suddette società è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (I) degli organi amministrativi; (II) degli organi di controllo, (III) delle strutture aziendali; (IV) riduzione delle relative remunerazioni. Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e nessuna svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Riguardo le partecipazioni di cui sopra, si evidenzia che nel corso del 2018 la società da noi partecipata **Trentino Trasporti Esercizio spa**, non ha subito delle modifiche, per effetto dell'attuazione di previgenti piani operativi di razionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento. In specifico, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione linee guida per il riassetto delle società provinciali) e n. 542 di data 8 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali) e n. 1102 del 24.6.2016 (Progetto attuativo per il polo dello sviluppo territoriale nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società partecipate), la Provincia ha approvato con deliberazione n. 712, dd. 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "polo dei trasporti".

Tale programma prevede in particolare l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per Provincia, Comuni e Comunità e che realizza l'obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti Esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni Spa (quest'ultima fusa di recente per incorporazione in Trentino Trasporti). Nel corso del 2018 sono state quindi attivate le procedure di fusione per incorporazione delle società che vedono i Comuni e le Comunità direttamente interessati nell'operazione di restituzione alla Provincia delle azioni della società **Trentino Trasporti Esercizio Spa** con il successivo conferimento di quelle della nuova compagine societaria. Il Comune ha provveduto alla restituzione delle azioni possedute, con **cessazione dalla partecipazione** azionaria dal 20 febbraio 2018, ed è in attesa di diventare socio della soc. Trentino Trasporti Spa.

Le partecipazioni dirette alle due società di sistema sopra descritte, comportano di conseguenza per il Comune anche la partecipazione indiretta nel **Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a r.l.** in quanto allo stesso partecipano, tra le altre, le due società di sistema provinciali possedute anche dal Comune. Il Centro Servizi Condivisi è stato costituito il 27 settembre 2013, in attuazione dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento, con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della L.P. n. 3/2006, con



Alessandro Sontacchi

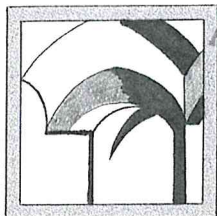
Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalese (TN)

le Aziende per il turismo, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. Alla società partecipano le 12 società "in house" della Provincia autonoma di Trento e l'obiettivo è di creare un polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti i controlli interni, il personale, gli affari legali, i sistemi informativi, l'amministrazione e gli approvvigionamenti. E' una soluzione innovativa di riorganizzazione dell'apparato delle società pubbliche, volta alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse in modo da rendere il sistema delle partecipate della P.A.T. più efficiente e più funzionale.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società. Si precisa altresì che nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie, al fine di divenire sempre più strumento operativo delle stesse. La nuova veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci, che sono ora investiti di un più pregnante potere di controllo analogo congiunto sull'Ente, di potersi avvalere con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla Società, potendo affidare alla stessa prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In tal senso vige l'obbligo da parte del Consorzio stesso, per poter svolgere detti servizi, di ottenere l'iscrizione al registro tenuto da ANAC. Gli adeguamenti statutari hanno riguardato in particolare :

- assicurare il controllo congiunto dei soci sull'attività del Consorzio in conformità alle linee ANAC (c.d. controllo analogo) con forme di controllo ex ante, ex. post, ecc.;
- la revisione degli scopi sociali dell'impresa per il vincolo di attività esclusiva di cui all'art.4 del D.Lgs. n.175/2016;
- l'introduzione del vincolo di operatività prevalente (almeno l'80%) a favore dei soci;
- l'allineamento dell'organizzazione alle prescrizioni a carico delle società pubbliche, derivanti queste in parte direttamente dal TUSP e dalla legge provinciale n. 19/2016 (politiche contenimento dei costi di funzionamento, composizione organi di governo, compenso amministratori);
- l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Con riferimento a **Fiemme servizi s.p.a.** essa risponde al modello dell'in-house providing, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Si ricorda che detta società è stata costituita per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune del territorio alla società medesima, con apposito contratto di servizio. Per quanto riguarda la Comunità, la partecipazione a tale società si rende necessaria per l'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti attribuite alle Comunità (ex Comprensori) per effetto degli artt. 64, 65, 70, 74 e 102 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di Ambiente, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg e ss.mm.



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalesse (TN)

Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in valle di Fiemme viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2017 si è attestata sull'85,85 %;

- il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio;

Anche i "numeri" che emergono dal bilancio societario evidenziano un'azienda correttamente amministrata, solida e ben equilibrata sia del punto di vista patrimoniale che finanziario ed in grado di far fronte ai propri impegni senza la necessità ad attingere ad indebitamento esterno.

Per quanto riguarda l'**Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale privato che svolge l'attività di promozione turistica l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo.

Quanto poc'anzi citato conferma in toto la volontà di questa Amministrazione di mantenere tutte le suindicate partecipazioni societarie dirette ed indirette delle quali è confermata la legittimità del mantenimento e la necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per quanto riguarda le perdite, è vero che ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Dlgs 175/2016, l'ente avrebbe dovuto effettuare l'accantonamento per le perdite delle partecipate, ma visto l'ammontare delle perdite e la quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale non si è provveduto ad effettuare nessun accantonamento.

11. Spese di rappresentanza

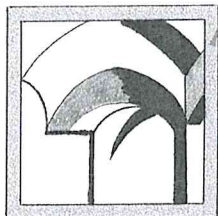
Si allega quanto richiesto tramite la procedura Con Te scusandoci per l'omissione.

12. Obblighi pubblicità

Si provvede alla pubblicazione di quanto omesso.

13. Questionario Chiarimenti in merito alle risposte fornite

Quesito 5.2 – in sede di Rendiconto 2017 nessun credito risultava inesigibile ed iscritto da oltre 3 anni nei residui attivi.



Alessandro Sontacchi

Dottore Commercialista Piazza Scopoli, 6
Revisore contabile 38033 Cavalese (TN)

Quesito 12 – in sede di approvazione dei loro bilanci le società partecipate forniscono le risultanze e il prospetto contenente l'ammontare dei debiti e crediti reciproci per la verifica della corrispondenza dei dati.

Pag. 23 – prospetto 4 – il dato corretto del risultato di amministrazione è quello riportato a pag. 21 pari ad € 432.598,21. Il prospetto di pag. 23 va così sostituito:

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA € 361.200,72

SALDO FPV € -141.691,75

SALDO GESTIONE RESIDUI € -910,74

RISULTATO DI AMM. APPLICATO € 214.000,00

RISULTATO AMMINISTRAZIONE NON APPLICATO € 0 – in quanto confluisce automaticamente nel risultato di amministrazione non essendo materialmente accertato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017 € 432.598,21

A disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari si porgono distinti saluti.

Cavalese, 17.10.2019

Il Revisore dei Conti
dr. Alessandro Sontacchi